

E ORA UN NUOVO STATO GIURIDICO!

La progressiva attuazione della riforma della scuola che sta per essere avviata in seguito all'approvazione della legge delega, dovrà consentire, ci auguriamo, di affrontare il problema dello status degli insegnanti, che, data la sempre più grande responsabilità educativa e organizzativa che viene loro affidata, dovrà essere svincolato dal sistema generico del pubblico impiego nel quale è ora confinato, per attestarsi sul livello di una professionalità riconosciuta a pieno titolo (compreso l'aspetto economico).

Per affrontare nel modo più adeguato il problema, occorre inserirlo nel quadro delle inadempienze normative che hanno permesso ai governi che si sono succeduti negli ultimi anni di mutare la destinazione sociale della scuola, senza predisporre lo sviluppo di una carriera flessibile, e quindi più libera, del docente. Si offre qui di seguito un rapido excursus delle norme non realizzate.

- Il DPR 10 aprile 1987, n. 209 all'art. 40 (Commissione mista per gli inquadramenti) prevedeva che: «Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sarà istituita una commissione mista che dovrà definire, entro il 30 giugno 1988, **nuove modalità e criteri di inquadramento, di progressione professionale e di mobilità nell'ambito dell'unicità della funzione docente**».
- Il DPR 23 agosto 1988, n. 399, riprendendo le norme dell'accordo del personale del comparto scuola per il triennio 1988-90, all'art. 28 (Attribuzione di classi stipendiali per particolari meriti) stabiliva che al personale dell'area della funzione docente potessero essere accordate «**per particolari meriti, anche tenendo conto degli specifici titoli di studio, mediante procedura concorsuale, anticipazioni stipendiali**».
- Il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola per il triennio 1995-98, dopo avere accennato (art.27) ad una **progressione professionale** conseguente alla valutazione per parametri (titoli, crediti, accertamento della qualità dell'attività professionale), stabiliva (art.38, punto 7) che «la configurazione professionale del docente, ferma restando l'unicità della funzione, può essere articolata attraverso la definizione, al suo interno, di figure di sistema, ovvero di **particolari profili di specializzazione**, relativi agli aspetti scientifici, didattici, pedagogici, organizzativi, gestionali e di ricerca». Tuttavia poi, al punto 8 affidava «l'individuazione delle suddette articolazioni della professionalità docente» alla fase negoziale, e sappiamo com'è finita.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa» che ha posto le basi dell'autonomia scolastica (poi precisatasi con il DPR 275/99), all'art. 21 (comma 16) conferiva ai capi d'istituto la qualifica dirigenziale connettendola con «l'individuazione di **nuove figure professionali del personale docente**».
- Il Contratto del comparto scuola per il triennio 1998-2001 faceva compiere al dibattito un passo indietro introducendo, come si ricorderà, il riconoscimento economico della crescita professionale per i

Editoriale LibedNews, anno 2002/2003, numero 6

docenti con almeno 10 anni di ruolo (maggiorazione pari a 6.000.000 di vecchie lire all'anno), mediante il superamento di una procedura concorsuale selettiva per prove e titoli (il cosiddetto concorsone bocciato dagli insegnanti).

- Infine, la bozza di contratto attualmente in discussione prevede che sia costituita entro un mese dalla sua firma definitiva una commissione di studio, tra MIUR, ARAN ed OO.SS., che entro il 31-12-2003, elabori le soluzioni per istituire **meccanismi di carriera professionale** per i docenti già nel quadriennio 2002-2005.

Si vedrà se la strada imboccata sarà quella buona. Ad ogni buon conto, sarà determinante la partecipazione al tavolo delle trattative delle associazioni professionali dei docenti, che invece fino ad ora sono state escluse.